



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO SERVIZIO INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

Al Dep. Catello VITIELLO
CAMERA DEI DEPUTATI

e, p.c.

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Servizio Assemblea – Ufficio Sindacato Ispettivo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Dipartimento Rapporti con il Parlamento
Ufficio II

R O M A

All. 2

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 4-07638 del Dep. Catello
VITIELLO (res. 432 del 25.11.2020)

Trasmetto alla S.V. la risposta scritta all'interrogazione in oggetto rivolta
al Signor Ministro.

per IL VICE CAPO DI GABINETTO
Leonardo Pucci


IL MAGISTRATO ADDETTO
Gianluca Massaro



confermati, si sarebbe superata esponenzialmente anche la soglia più critica del 5 per cento;

a parere dell'interrogante, si rende necessario e urgente un pieno controllo della diffusione del virus, non solo, per assicurare il diritto alla salute costituzionalmente garantito ai detenuti, ma anche la totale sorveglianza da parte dell'amministrazione e del Corpo di polizia penitenziaria di una struttura in cui sono scontate pene per reati particolarmente gravi, come l'associazione di stampo mafioso —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative intendano porre in essere per garantire una piena sicurezza sanitaria e un pieno controllo all'interno della struttura penitenziaria di Tolmezzo. (5-05073)

Interrogazione a risposta scritta:

VITIELLO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dispone in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto che « l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020 »:

la disposizione non rinvia ad una precisa norma e quindi si intende destinata ad applicarsi alla generalità dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche in ragione delle evidenti finalità connesse con le misure di contrasto all'epidemia da Covid-19 e le difficoltà contingenti di famiglie e imprese;

tra i provvedimenti di rilascio degli immobili vi è anche quello disciplinato dall'articolo 560 del codice di procedura civile che prevede che il giudice possa disporre « la liberazione dell'immobile pignorato per [il debitore] ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione,

per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare »:

a titolo di esempio, il *dossier* elaborato dai Servizi Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con riguardo all'Atto Senato 1766 commenta la norma precisando che essa si riferisce anche « alle procedure di esecuzione dello stratto » di cui all'articolo 657 del codice di procedura civile;

secondo il legislatore, quindi, non rileva la natura del provvedimento di rilascio degli immobili, né se esso è contenuto nelle disposizioni sulla procedura civile;

nonostante la lettura del comma 6 dell'articolo 103 di cui sopra risulti confermare questa interpretazione, l'applicazione del medesimo comma non risulta all'interrogante uniforme su tutto il territorio nazionale —:

se il Ministro intenda adottare iniziative per chiarire, per una omogenea applicazione a livello nazionale della norma, che l'articolo 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo alla sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, si applica anche alle procedure di cui agli articoli 560 e 657 del codice di procedura civile. (4-07638)

* * *

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

GASTALDI, VIVIANI, BUBISUTTI, CECCHETTI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO e PATASSINI. — *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

le aziende agricole sono tornate a segnalare i grandi ritardi nei rimborsi delle polizze assicurative agevolate per i danni



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-07638 DEL DEP. VITIELLO (RES. N. 432 DEL 25.11.2020)

RISPOSTA

L'interrogante, ritenuta l'applicazione non omogenea sul territorio nazionale dell'articolo 103 comma 6 del Decreto-legge n. 18 del 2020 con riferimento alle procedure esecutive immobiliari di rilascio, chiede al Ministero di specificare che tale norma si applica anche alle procedure di cui agli articoli 560 e 657 del Codice di procedura civile.

Tanto premesso, deve ritenersi che la formulazione della disposizione di cui all'articolo 103, comma 6, del Decreto-legge 18/20 non lasci spazio ad equivoci.

Dal tenore letterale della norma risulta evidente che la stessa si riferisce in linea generale alla esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio, indipendentemente dalle procedure alle quali gli stessi accedano (tra i quali, esecuzione immobiliare, procedimenti di convalida di sfratto, attuazione ex art. 669 *duodecies* c.p.c. di provvedimenti resi ai sensi dell'articolo 703 c.p.c.). Pertanto, a fronte di un testo chiaro e di portata generale (*in claris non fit interpretatio*) non pare necessario intervenire con una norma di interpretazione autentica.

Con specifico riferimento alla liberazione dell'immobile stabilita dal Giudice dell'esecuzione nell'ambito delle procedure di esecuzione immobiliare, si evidenzia ulteriormente che il termine rilascio è espressamente utilizzato dal comma 4 della disposizione di cui all'articolo 560 c.p.c., talchè non sembra sussistere alcun dubbio,

neppure sul piano dell'interpretazione letterale, in ordine alla inclusione di detta fattispecie nell'ambito dell'ampia previsione di cui al predetto articolo 103, comma 6.

IL MINISTRO

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, cursive-like mark.